

Riscossione nell'accertamento: verso la violazione del «due process of law»?

di Victor Uckmar

A partire dal 1° luglio 2011 l'avviso di accertamento ed il connesso provvedimento di applicazione delle sanzioni emessi dalla Agenzia delle entrate per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto saranno contestuali e diverranno esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica; e se l'atto sarà impugnato dinanzi la Commissione tributaria il 50% dell'imposta andrà in riscossione con diretto incarico all'agente esattore, e cioè senza il passaggio attraverso il ruolo e la notifica della tradizionale cartella. La semplificazione della procedura dovrebbe consentire una più sollecita riscossione.

Facendo il calcolo dei tempi normativi, l'attuale sistema comporta tra l'accertamento e l'esecuzione un periodo di circa 120 giorni, salvi i tempi per la trasmissione del ruolo e per la notifica della cartella; per effetto della imminente riforma, la riscossione diverrà esecutiva trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'accertamento, e quindi con un'accelerazione di 30 giorni (a meno che non vi sia una istanza di sospensione giudiziale, nel qual caso si dovrà attendere la decisione del giudice e comunque il 120esimo giorno) (1).

Attualmente i tempi si allungano per inefficienze burocratiche, ma lo stesso potrebbe accadere nel passaggio dall'Agenzia all'esattore e quindi è da vedere se lo scopo dell'accertamento sarà effettivamente raggiunto.

Per contro di certo l'effetto traumatico, quanto meno psicologico, sarà assai grave per il contribuente, specialmente se non evasore. L'immediata riscossione farà risorgere il proverbio dei Sumeri (6.000 anni a.C.): «puoi avere un Signore, puoi avere un Re, ma l'uomo di cui devi avere paura è l'esattore delle imposte» (2), proverbio ancora valido ai giorni nostri per i contribuenti onesti che saranno colpiti con la

riscossione accelerata, specie quando vi siano stati errori di procedura. La riscossione sarà attuata trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'accertamento; ma il destinatario, se non ne è venuto a conoscenza (quante volte le notifiche sono irregolari, spesso per errori o negligenza dei messi), può trovarsi i beni pignorati; oggi, invece, l'eccezione di irregolare notifica dell'accertamento può essere sollevata a fronte delle cartelle esattoriali.

E comunque, stando alla normativa, che rimarrà vigente, il contribuente non avrebbe alcuna tutela immediata in caso di notifica viziata in quanto l'art. 57, primo comma, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 esclude la possibilità, in materia tributaria, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. per questioni di «notificazione del titolo esecutivo». E comunque ci sarà un aggravio di contenzioso per l'apertura di procedure cautelari a fronte di ogni atto di accertamento. Siamo alla presenza di una palese violazione del *due process of law* garantito dalla nostra Costituzione.

Ci troviamo dinanzi ad un «terrorismo fiscale» che il Ministro Giulio Tremonti ancora di recente ha assicurato di voler evitare ed è quanto discuteremo al Convegno «La concentrazione della riscossione nell'accertamento» che si svolgerà a Sanremo nei giorni 3 e 4 giugno nella tradizione dei «venerdì di Diritto e Pratica Tributaria».

Victor Uckmar - Professore Emerito di Scienze delle Finanze e Diritto tributario presso l'Università di Genova

Note:

(1) Art. 7, lett. m), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, «decreto sviluppo».

(2) S.N. Kramer, *History begins at Sumer*, Garden city, New York, 1959, cap. 7.